

**Edizione di lunedì 22 maggio 2023**

**NEWS DEL GIORNO**

[Inps: nuovo regolamento per i ricorsi amministrativi](#)  
di Redazione

**NEWS DEL GIORNO**

[Inps: nuovo regolamento per l'autotutela](#)  
di Redazione

**NEWS DEL GIORNO**

[CCNL Noleggio autobus con conducente: una tantum nel cedolino di maggio 2023](#)  
di Redazione

**NEWS DEL GIORNO**

[Rapporti tra clausole \(anche peggiorative\) di diversi contratti collettivi](#)  
di Redazione

## NEWS DEL GIORNO

---

### ***Inps: nuovo regolamento per i ricorsi amministrativi***

di **Redazione**

L'Inps, con [circolare 17 maggio 2023, n. 48](#), fornisce le indicazioni inerenti alla rimodulazione del Regolamento inerente alla proposizione di ricorsi amministrativi.

Tale modifica è conseguente alla delibera del Consiglio di Amministrazione che di fatto prevede la sostituzione del precedente Regolamento adottato in data 19 dicembre 2023 e comunicato mediante messaggio Inps n. 1805/2014.

La volontà sottesa a tale modifica è quella di favorire la deflazione del contenzioso amministrativo andando a prevedere un'unificazione di trattazione che ricomprende tutte le gestioni previdenziali Inps.

Sono, inoltre, introdotte specifiche disposizioni relative al riesame dei provvedimenti di concessione di competenza delle Commissioni provinciali relativamente alla CISOA, nonché dei Fondi di solidarietà bilaterali.

I ricorsi di competenza dei Comitati e delle Commissioni che operano presso l'Istituto a livello centrale e periferico debbono essere presentate in via esclusivamente telematica, alternativamente da parte del diretto interessato, ovvero di patronati o altri intermediari abilitati.

Per quanto concerne i termini di presentazione, gli stessi sono differenziati a seconda della tipologia di ricorso e del destinatario dello stesso, secondo la tabella contenuta nella stessa circolare Inps n. 48/2023 e si seguito sintetizzati:

- ricorso ai comitati periferici/centrali della gestione lavoratori privati: 90 giorni
- ricorso ai Comitati di vigilanza: 30 giorni30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento
- ricorsi avverso ai provvedimenti in materia di prestazioni previdenziali ed entrate contributive relative al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo ed al Fondo per gli Sportivi Professionisti: 30 giorni 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento
- ricorso al Comitato amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti avverso al provvedimento di rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale ordinaria, nonché di CISOA e Fondi di solidarietà bilaterali: 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento

Seminario di specializzazione

# NOVITÀ E RIFLESSI OPERATIVI DEL DECRETO LAVORO

[accedi al sito >](#)

## NEWS DEL GIORNO

---

### ***Inps: nuovo regolamento per l'autotutela***

di **Redazione**

L'Inps, con [circolare 17 maggio 2023, n. 47](#), fornisce le indicazioni inerenti alla rimodulazione del Regolamento inerente alla proposizione di richieste di autotutela.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del medesimo giorno rispetto a quella che ha previsto la revisione dei ricorsi amministrativi, viene prevista una parallela rimodulazione della proposizione di richieste di autotutela.

La finalità sottesa a tale modifica è da ricercarsi nella volontà dell'Istituto di adeguare tale strumento in relazione alle nuove competenze necessarie in relazione anche e soprattutto all'ampliamento delle gestioni ora ricomprese nell'egida dell'Inps.

Mediante l'autotutela l'Inps può intervenire andando ad eliminare possibili vizi di legittimità, incongruenze derivanti da meri errori materiali o di calcolo, vizi per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamento della situazione di fatto, non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento.

La finalità complessiva è quella di agevolare la deflazione del contenzioso andando ad intervenire in momento anteriore alla formazione di eventuali atti o procedimenti.

L'autotutela può concludersi con l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- annullamento d'ufficio
- rettifica
- convalida
- revoca

Il procedimento di autotutela può essere avviato su proposta del dirigente dell'area competente, ovvero da parte del funzionario responsabile dell'unità organizzativa che ha emanato il provvedimento viziato, ma anche a seguito di istanza di parte interessata.

L'avvio di un procedimento di autotutela, laddove possibile, può essere anche incidentale ed a seguito dell'instaurazione di un procedimento ricorso giudiziario o amministrativo.

La prima fase del procedimento di autotutela è costituita dall'attività istruttoria, che deve concludersi entro 30 giorni dal suo avvio.

Seminario di specializzazione

# GESTIONE OPERATIVA DEI LICENZIAMENTI COLLETTIVI

[accedi al sito >](#)

NEWS DEL GIORNO

---

## ***CCNL Noleggio autobus con conducente: una tantum nel cedolino di maggio 2023***

di Redazione

Il contratto collettivo nazionale di lavoro Noleggio autobus con conducente prevede l'erogazione di un importo a titolo di *una tantum* con il cedolino di maggio 2023.

Tale erogazione rappresenta la seconda ed ultima tranche rispetto a quella già corrisposta con il cedolino di competenza novembre 2022.

L'emolumento è da considerarsi nel suo importo complessivo a totale copertura del periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 settembre 2022, e deve quindi essere riparametrato in ipotesi di sussistenza parziale del rapporto di lavoro nell'arco di tempo descritto, ed in ogni caso solo a coloro che risultavano in forza alla data del 6 ottobre 2022.

Agli aventi diritto, spettavano quindi due rate di eguale importo rispettivamente con il cedolino di novembre 2022 e maggio 2023.

Seminario di specializzazione

**TECNICHE DI NEGOZIAZIONE E STRATEGIE RELAZIONALI  
NEL CONTENZIOSO DEL LAVORO**

[accedi al sito >](#)

NEWS DEL GIORNO

---

## ***Rapporti tra clausole (anche peggiorative) di diversi contratti collettivi***

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 7 aprile 2023, n. 9591, ha stabilito che nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le modificazioni in *pejus* per il lavoratore sono ammissibili con il solo limite dei diritti quesiti, dovendosi escludere che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente, in quanto le disposizioni dei contratti collettivi non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, ma operano dall'esterno come fonte eteronoma di regolamento, concorrente con la fonte individuale, sicché le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole, secondo il disposto dell'art. 2077 c.c., che riguarda il rapporto fra contratto collettivo ed individuale.

Seminario di specializzazione

**RAPPORTI DI LAVORO DI AMMINISTRATORI,  
SOCI E FAMILIARI**

[accedi al sito >](#)